



Deliberazione n. <b>1592</b>	Seduta del <b>4 SET. 2018</b>
<p><b>Protocollo di studio codice "PERISCOPE – GOIRC-01-2017", promosso dal Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC)..</b>  <b>Titolo: "Studio di fase II multicentrico di chemioterapia perioperatoria nel cancro gastrico operabile".</b></p>	

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
 Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
 Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Richiamata** altresì con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Premesso** che con decreto n. 1105 del 10.11.2015 è stato approvato il nuovo "Regolamento per la ricerca e la sperimentazione clinica" dell' ex A.O. San Gerardo;

**Vista** l'adesione, come da documentazione acquisita agli atti, espressa dalla Dott.ssa Raffaella Longarini, Dirigente Medico della S.C. Oncologia, redatta conformemente alle disposizioni contenute nel sopracitato "Regolamento", alla partecipazione al protocollo di studio codice "PERISCOPE – GOIRC-01-2017", proposto dal Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC), di seguito "Promotore", con nota del 30/11/2017 (protocollo n. 0046668 del 06/12/2017), da condursi sotto la propria responsabilità scientifica;

**Verificato** che il Dott. Paolo Bidoli, Direttore della S.C. Oncologia, ha espresso il suo assenso alla realizzazione dello Studio sopracitato in data 20/12/2017;

**Considerato** che l'obiettivo primario dello studio è quello di valutare il tasso di risposte patologiche complete (pCR) di un nuovo schema chemioterapico a base di 5-fluororuracile ed



irinotecan (FOLFOXIRI modificato) per i carcinomi dello stomaco operabili utilizzando il sodio levofolinato in sostituzione del calcio levofolinato, comunemente utilizzato;

**Tenuto conto** che tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del SSN;

**Atteso** che con nota del 12/03/2018, (protocollo n. 0009882 del 14/03/2018) il Promotore ha presentato un Emendamento sostanziale al protocollo, al fine di allineare la versione presentata al Comitato Etico competente con la versione autorizzata da AIFA;

**Preso atto** che il Comitato Etico competente per l'Azienda:

- ha riconosciuto il progetto di ricerca conforme ai principi etici enunciati nella dichiarazione di Helsinki e successivamente revisionati ed integrati, nonché alle norme di buona pratica clinica riportate nel Decreto del Ministero della Sanità del 15.7.97;
- ha rilasciato in data 07/06/2018 pareri favorevoli all'esecuzione dello studio in oggetto valutato nella seduta del 08/02/2018, nonché all'Emendamento sostanziale al protocollo stesso valutato nella seduta del 24/05/2018;

**Riscontrato** che nella fase istruttoria e di valutazione della fattibilità della sperimentazione sono state seguite le procedure previste dalla normativa e dal "Regolamento" vigenti;

**Preso atto** che i rapporti con il Promotore, per la conduzione dello Studio, sono regolati dalla convenzione, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che per la realizzazione dello studio in argomento, così come previsto dal testo della convenzione sopracitata, il Promotore riconosce all'Azienda per l'allestimento dei vetrini un importo pari a € 83,00 oltre IVA per ogni paziente arruolato, nonché la fornitura del farmaco in sperimentazione;

**Considerato** che, ai sensi di quanto disposto dal predetto "Regolamento", in relazione alle Sperimentazioni Cliniche di natura non commerciale, detta attività non determina un orario aggiuntivo a carico dei sanitari interessati;

**Preso atto** dell'attestazione del Dirigente della S.S. di Ricerca e Sperimentazioni Cliniche circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

## DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



1. di autorizzare la Dott.ssa Raffaella Longarini, Dirigente Medico della S.C. Oncologia, ad effettuare il protocollo di studio codice "PERISCOPE - GOIRC-01-2017" proposto dal Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC);
2. di stipulare la convenzione che regola i rapporti, per la conduzione dello studio, tra l'ASST di Monza e il Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC), ai sensi del testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che per la realizzazione dello studio in argomento, così come previsto dal testo della convenzione sopracitata, il Promotore riconosce all'Azienda per l'allestimento dei vetrini un importo pari a € 83,00 oltre IVA per ogni paziente arruolato, nonché la fornitura gratuita del farmaco;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell' A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Fabio Muscionico

Copia non utilizzabile per fini legali



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 1592 del 4 SET. 2018

**Oggetto:**

**Protocollo di studio codice "PERISCOPE - GOIRC-01-2017", promosso dal Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC)..**

**Titolo: "Studio di fase II multicentrico di chemioterapia perioperatoria nel cancro gastrico operabile".**

---

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Dirigente della S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche  
(Roberta Mazzoli)

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. S.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ASST DI MONZA**

E Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC)

**CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA NO-PROFIT "Phase II multicentre trial of perioperative chemotherapy in operable patients with gastric cancer (PERISCOPE trial)"**

"PERISCOPE: studio di fase II multicentrico di chemioterapia perioperatoria nel cancro gastrico operabile" (GOIRC-01-2017)

PRESSO LA S.C. Oncologia

**TRA**

L'ASST di Monza, (di seguito per brevità "Ente") con sede in Monza (CAP 20900) Via Pergolesi 33, C.F. e P.I. n. 09314290967, in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e rappresentante legale dell'Azienda

e

il Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC) (di seguito per brevità "Promotore") con sede legale in Viale Antonio Gramsci 14 43100 Parma, Codice Fiscale 92009810349 e Partita I.V.A. n. 02069280341 nelle persona del Prof. Francesco Di Costanzo, Presidente

**Premesso:**

- che con istanza in data 30 novembre 2017 la società CLOOSS s.r.l. con sede in viale Pasteur, 10 - 20014 Nerviano (MI) per conto del promotore ha richiesto all'ASST di Monza la pertinente autorizzazione ad effettuare la Sperimentazione clinica NO-PROFIT "*Phase II multicentre trial of perioperative chemotherapy in operable patients with gastric cancer*" (PERISCOPE trial) codice protocollo n. GOIRC-01-2017 - numero EudraCT 2017-004500-22 (di seguito la "Sperimentazione");
- che tale sperimentazione rispetta le disposizioni di cui al D.Lgs. 24/06/2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
- che il protocollo costituisce parte integrante della presente convenzione e che costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al Comitato Etico e approvati dal medesimo, anche non allegati alla presente convenzione;
- che la Sperimentazione potrà iniziare solo dopo l'emanazione del parere favorevole del Comitato Etico e l'approvazione dell'Autorità Competente, in conformità alla vigente normativa;

d

- che la Sperimentazione sui pazienti nell'ambito di tutte le strutture dell'Ente potrà essere operata solo nel pieno rispetto della dignità dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla "Dichiarazione di Helsinki", dalle norme di "Good Clinical Practice" (GCP) emanate dalla Comunità Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nell'applicazione della biologia e della medicina fatta ad Oviedo il 4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione;

- che i farmaci dello studio verranno forniti dal Sistema Sanitario Nazionale In accordo con quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 e dovranno essere utilizzati in conformità con quanto previsto dal protocollo di studio e senza aggravio di spesa per il SSN.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSA**

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **ART. 2 - REFERENTI DELLA SPERIMENTAZIONE**

L'Ente nomina quale Responsabile della Sperimentazione richiamata in premessa, a seguito di formale accettazione, la Dott.ssa Raffaella Longarini, in servizio presso la S.C. Oncologia, in qualità di Sperimentatore Principale.

Il referente tecnico scientifico della Sperimentazione per conto del Promotore sarà il Dott. Gianluca Tomasello il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire la Sperimentazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa richiamata in premessa.

L'Ente accetta le visite di monitoraggio e di auditing che verranno eseguite presso la U.O. di Oncologia parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento della Sperimentazione.

### **ART. 3 - INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI**

La Sperimentazione avrà inizio dopo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti interni.

Presso il centro sperimentale dell'Ente saranno arruolati circa 7 pazienti entro settembre 2020 (data stimata). Il reclutamento continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero globale

Q

di pazienti previsti dal protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio. Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti in Italia, sarà di circa 65 pazienti.

Essendo una Sperimentazione multicentrica ad arruolamento competitivo, il numero di pazienti per centro può variare, in più o in meno, in funzione della capacità d'arruolamento di ciascuno.

Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da arruolare presso il centro sperimentale dell'Ente dovrà essere preventivamente concordato per iscritto tra le parti, sentito il parere dello Sperimentatore Principale, e successivamente notificato al Comitato Etico.

Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore Principale la data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei tempi previsti, e lo Sperimentatore Principale sarà quindi tenuto a svolgere la Sperimentazione solo su quei pazienti già arruolati alla data di detta comunicazione.

#### **ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI**

4.1 Il Promotore si impegna:

a) ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.

b) a non far gravare i costi relativi alla spedizione dei campioni biologici e tessutali, tra l'Ente e il Centro Coordinatore ASST di Cremona, Questi saranno interamente sostenuti da Medicina e Arte Onlus (MEDeA).

c) a corrispondere all'Ente un corrispettivo dovuto per i costi delle prestazioni di Anatomia Patologica così come di seguito riportato:

- allestimento vetrini pari a € 83,00 oltre I.V.A./cad.

Il pagamento avverrà previa emissione di fattura a carico del Promotore da emettersi con cadenza semestrale, tramite bonifico sul seguente recapito bancario.

Titolare del conto corrente:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST MONZA

Banca Intesa San Paolo S.p.A.

IBAN IT49L0306692047100000046801

C/C n. 100000046801

ABI 03069

CAB 20407

BIC Swift BCITITMM

4.2 L'Ente e lo Sperimentatore Principale s'impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.

9

4.3 L'Ente e lo Sperimentatore Principale si obbligano a tenere informati costantemente il Promotore e il Comitato Etico sull'andamento della Sperimentazione, in particolare per quanto concerne l'eventuale verificarsi di eventi avversi gravi direttamente o non direttamente correlati alla somministrazione del farmaco sperimentale.

4.4 La documentazione inerente alla Sperimentazione che rimarrà in possesso dell'Ente, dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore ha l'obbligo di comunicare all'Ente il termine dell'obbligo della conservazione.

#### **ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

5.1 Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente l'Ente e il Promotore sono ciascuno per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi, o a seconda di casi, contitolari del trattamento dei dati dei pazienti correlati all'effettuazione della Sperimentazione oggetto della presente convenzione. Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l'Ente è Titolare è il Responsabile della Sperimentazione o Sperimentatore Principale di cui al precedente art. 2, il quale, prima di iniziare la sperimentazione deve acquisire dal paziente il prescritto documento di consenso al trattamento dei dati personali. L'Ente sarà responsabile della conservazione di tale documento. L'informativa e il consenso dei pazienti al trattamento dei dati personali sarà conforme a quanto approvato e condiviso dal Comitato Etico e alle indicazioni previste dal provvedimento del Garante (Linee Guida 24 luglio 2008).

5.2 Il Promotore potrà inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente, i dati personali e sensibili ad altre società dei rispettivi gruppi ed a società che collaborano con loro a livello internazionale per l'esecuzione di specifiche attività relative alla Sperimentazione. I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell'Unione Europea. Il Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate misure per la tutela dei dati rispettivamente trasferiti.

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.

#### **ART. 6 - DATI PERSONALI DEI CONTRAENTI**

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.



d

**ART. 7 – DATI SCIENTIFICI: SEGRETEZZA, PROPRIETÀ, RISULTATI E POLITICA DI PUBBLICAZIONE**

7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l'Ente manterrà le informazioni correlate alla Sperimentazione nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi senza il consenso scritto del Promotore. L'Ente garantisce che l'obbligo alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore Principale e ai suoi collaboratori e a qualunque altra persona, estranea all'Ente, che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio pubblico da parte del Promotore.

7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto Clinico finale, dell'inserimento dello stesso nell'apposita sezione dell'OsSC e dell'invio tempestivo allo Sperimentatore Principale.

Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dalla Sperimentazione, lo Sperimentatore Principale dovrà inviare il manoscritto al Promotore prima della sua sottomissione per la pubblicazione. Il Promotore avrà 60 giorni (silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche. Lo Sperimentatore Principale accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con l'attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti.

Laddove la sperimentazione sia multicentrica, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte dello Sperimentatore Principale potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato. Laddove entro dodici (12) mesi dalla fine della sperimentazione multicentrica non sia stata avviata una pubblicazione ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato, lo Sperimentatore Principale potrà pubblicare i risultati ottenuti presso l'Ente, nel rispetto di quanto contenuto nel presente art. 7.

7.3 Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione alla Sperimentazione, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le informazioni, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel corso dell'esecuzione della Sperimentazione, sono di proprietà del Promotore, al quale vengono trasferiti in virtù della presente Convenzione. La proprietà del Promotore riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali.

Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dalla Sperimentazione, saranno in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E' consentita anche in questo caso la pubblicazione dei risultati della Sperimentazione agli sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente.

Lo Sperimentatore conserva il diritto di pubblicare il risultato della sperimentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, previo consenso del promotore, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale. L'eventuale diniego alla pubblicazione deve essere adeguatamente motivato.

7.4 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per qualsiasi causa del presente contratto.

#### **ART. 8. - COPERTURA ASSICURATIVA**

Si dà atto che il Promotore, conformemente alle normative vigenti, ha stipulato con la compagnia HDI-GLOBAL SE Rappresentanza Generale per l'Italia una Polizza di Assicurazione responsabilità civile Sperimentazioni cliniche n. 390-01583224-30013 approvata dal Comitato Etico.

#### **ART. 9. - DECORRENZA DELLA CONVENZIONE**

Le Parti convengono che la presente convenzione avrà validità a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla data di chiusura formale del centro sperimentale presso l'Ente.

La data di termine della Sperimentazione è prevista indicativamente entro settembre 2020.

#### **ART. 10. - RECESSO - INTERRUZIONE ANTICIPATA**

Il Promotore si riserva il diritto di recedere in qualunque momento, con preavviso scritto di 30 giorni, dalla convenzione stessa.

Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata o PEC ed avrà effetto dal momento del ricevimento dell'altra parte.

Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto di interrompere immediatamente la Sperimentazione per gravi e documentate inadempienze dell'altra parte e in qualunque momento nel caso si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione della Sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti. Al verificarsi dell'interruzione anticipata della Sperimentazione la presente convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. qualora la Sperimentazione non venga condotta in conformità al D.Lgs. 6.11.2007 n. 200, al D.Lgs. 24.06.2003 n. 211 e secondo le norme di Buona Pratica Clinica in vigore.

#### **ART. 11. - REGISTRAZIONE E BOLLI.**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore.

#### **ART. 12. - FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE.**

La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.

#### **ART. 13 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Q

Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Le parti si danno reciprocamente atto che la convenzione è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.

#### **ART 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA**

L'Ente dichiara di aver adottato un proprio Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ex L. 190/2012 e s.m.i., pubblicati sul sito istituzionale [www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, impegnandosi a rispettarne le regole e i principi in essa espressi.

Il presente accordo, in quanto costituisce parte integrante del relativo provvedimento assunto dal Direttore Generale, sarà pubblicato per un periodo di 15 gg sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 33/2009 e s.m.i..

Inoltre, nel rispetto dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c. 2 del D.Lgs. 14/3/2013 N. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", il contenuto sintetico del relativo provvedimento adottato dal Direttore Generale sarà riportato nella scheda sintetica pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.

#### **Gruppo Oncologico Italiano di Ricerca Clinica (GOIRC)**

Presidente

Dott. Rodolfo Passalacqua

Parma, li \_\_\_\_\_

#### **ASST DI MONZA**

Il Direttore Generale

Dott. Matteo Stocco

Monza, li \_\_\_\_\_

**Per presa visione ed accettazione:**

**Il Responsabile della Sperimentazione**

Dott.ssa Raffaella Longarini

Monza, li \_\_\_\_\_

Q

Copia non utilizzabile per fini legali